



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

Provincia di Cremona

Via Roma n. 4 - 26040 Torricella del Pizzo (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00323870196
Tel. 0375/99821 - Telefax 0375/99839 - P.E.C.: comune.torricelladelpizzo@pec.regione.lombardia.it
E-mail: comune.torricelladelpizzo@unioneterraefluminis.cr.it
Sito web istituzionale: www.unioneterraefluminis.cr.it

Prot. n. 1878/2024
Classificazione: Titolo I - Classe 6
Fascicolo n.: 1/2024

Torricella del Pizzo, li 17 giugno 2024

DECRETO N. 1/2024 DEL 17/06/2024.

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO.

IL SINDACO

PREMESSO che, in data 8 e 9 giugno 2024, si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Torricella del Pizzo;

VISTO il verbale, in data 10 giugno 2024, del Presidente dell'Ufficio elettorale dell'unica sezione del Comune, relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco nonché dell'elezione dei dieci Consiglieri assegnati al Comune;

DATO ATTO che, alla carica di Sindaco, è risultato eletto il sottoscritto Alessandro Farina;

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, rubricato "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.*", e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 giugno 1991, n. 182, recante "*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.*", e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 25 marzo 1993, n. 81, rubricata "*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.*", e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, rubricato "*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.*", e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*", convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148;

- la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.*”;

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”;

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*”;

- la Legge 12 aprile 2022, n. 35, recante “*Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.*”;

- il Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante “*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38;

RICHIAMATI, in particolare:

- l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), della L. n. 215/2012, a norma del quale il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta comunale, tra i quali il vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

- l’art. 47 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che, ai commi 1 e 2, prevede che la giunta comunale sia composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a dodici unità. Lo statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi;

- l’art. 2, commi 184 e 185, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).*”, e successive modificazioni, riguardanti, rispettivamente, la riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali;

- l’art. 16, comma 17, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*”, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, sempre in tema di riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali, come modificato dall’art. 1, comma 135, lett. a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56, in virtù del quale per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

VISTO lo “*Statuto comunale*”, nel testo vigente approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 30/04/2016, come modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 21/06/2023;

RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 18 (*Vice Sindaco*), 19 (*Giunta Comunale*), 20 (*Composizione*) e 21 (*Nomina e revoca*) dello Statuto comunale;

DATO ATTO:

- che, ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non si applica la previsione di cui all'art. 1, comma 137, della Legge n. 56/2014, a norma del quale "*Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.*";

- che, comunque, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., lo statuto comunale stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;

- che, inoltre, come affermato dal già citato art. 46, comma 2, del T.U.E.L., il sindaco nomina i componenti della giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi;

- che, a norma dell'art. 48, comma 1, del T.U.E.L., la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

- che, a norma dell'art. 53, comma 2, del T.U.E.L., il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione;

RITENUTO di nominare i componenti la Giunta Comunale, tra i quali il Vicesindaco;

DATO ATTO che, comunque, le decisioni della Giunta Comunale dovranno essere improntate al principio della collegialità nelle scelte;

PRESO ATTO delle cause di incandidabilità, di ineleggibilità ed incompatibilità, previste dalla vigente normativa, che precludono la nomina ad assessore;

ACCERTATO il possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale delle persone da nominare;

DECRETA

DI NOMINARE alla carica di Assessore del Comune di Torricella del Pizzo per il quinquennio 2024/2029 i Signori:

- **Cristina FADANI**, Consigliere Comunale;
- **Diego PELIZZONI**, Consigliere Comunale;

DECRETA

DI NOMINARE Vicesindaco del Comune di Torricella del Pizzo l'Assessore **Cristina FADANI**;

DECRETA

DI ATTRIBUIRE le deleghe assessorili nelle seguenti materie:

- **VICESINDACO - ASSESSORE Cristina FADANI**: Ricerca bandi e finanziamenti - Bilancio - Ambiente - Servizi;

- **ASSESSORE Diego PELIZZONI**: Comunicazione - Eventi istituzionali - Istruzione - Cultura - Digitalizzazione;

DÀ ATTO

DI MANTENERE in capo all'esclusiva competenza del Sindaco tutte le materie non delegate;

DÀ ATTO

che, nei confronti dei sunnominati, non sussistono motivi di ineleggibilità, di inconfiribilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ed al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga notificato senza indugio agli interessati, con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori;
- che il presente decreto abbia effetti immediati e venga pubblicato all'Albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Torricella del Pizzo, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il presente provvedimento sia comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta.

IL SINDACO
Alessandro Farina

